COMUNE DI PIMONTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI DA PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 07 DEL 08.01.200, DIVENUTA ESECUTIVA A SEGUITO CHIARIMENTI FORNITI CON ATTO N. 24 DEL 26.04.01.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 23.09.01 AL 07.09.01

Art. 1
Disciplina di servizio

Il servizio pubblico da piazza per trasporto persone, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di libretto di circolazione ed immatricolati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

a) –dall'art. 121 del T.U. della legge di Pubblica sicurezza n. 773 del 18.6.1931;
b) –dalla legge n. 382 del 22.07.1975;
c) –dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
d) –dalla Legge n. 21 del 15.01.1992;
e) –dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
f) –dal Decreto Min. Trasporti 19.11.1992;
g) –dal Decreto Min. Trasporti 15.12.1992, n. 572;
h) –dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
i) –dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Servizio si attua:

1) con tariffe tassametriche fissate dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito al successivo art. 19;
2) nei posti di stazionamento, a disposizione del pubblico, stabiliti dal Sindaco, secondo quanto determinato al successivo art. 21;
3) con turni di servizio, secondo quanto stabilito al successivo art. 22.

Art. 2
Caratteristiche e numero degli autoveicoli da immettere nel servizio

Sono adibiti al servizio pubblico da piazza per trasporto persone n. 6 autoveicoli.

Un veicolo è destinato ad essere attrezzato anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

I veicoli adibiti al servizio pubblico devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti ed avere almeno quattro porte di accesso.

I veicoli devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

La richiesta di assegnazione di nuovi posti, o trasformazione di quelli esistenti, viene formulata con delibera dell'Organo competente ed inoltrata alla Regione Campania per competenza.

Art. 3
Commissione Comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio da piazza, ed all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, con apposito decreto, alla nomina di una apposita Commissione così composta:

a) Responsabile dell'area – Presidente;
b) Responsabile del servizio di Polizia Municipale o altro membro della P.M.;
c) N. 1 eventuale rappresentante designato dalle Associazioni di categorie.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 1 dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 4, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'art. 5;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 7 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria al Responsabile dell'area per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale, le sedute sono valide anche in assenza di uno dei componenti.

Art. 4
Rilascio licenza per lo svolgimento del servizio

Le licenze per esercitare il servizio da piazza sono rilasciate dal Responsabile dell'area attraverso bando di pubblico concorso.

Il Responsabile del servizio farà pubblicare con avviso pubblico e/o con manifesto, il bando per le assegnazioni delle licenze fissando il termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a giorni trenta.

La Commissione Comunale di cui all'art. 3 , formerà una graduatoria applicando i criteri di cui al successivo art. 7 ed alla quale saranno ammessi i richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 6.

Il Responsabile dell'area sulla scorta della suddetta graduatoria, conferisce le licenze per esercitare il servizio pubblico da Piazza.

Art. 5
Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 3;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 6
Domanda e documentazione da allegare

Chi intende ottenere la licenza Comunale per svolgere il servizio pubblico di autoveicoli da piazza deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco nei termini previsti dal bando di pubblico concorso di cui all'articolo precedente.

Nella domanda, oltre le complete generalità, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

a) –cittadinanza italiana;
b) –aver compiuto i 21 anni di età;
c) –godere dei diritti politici e civili;
d) –non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione o comunque che comportino la interdizione da pubblici uffici o da professione;
e) –non avere in corso procedure di fallimento, né essere stato soggetto a procedure fallimentari;

f) –essere in possesso della patente di guida;
g) –essere in possesso del certificato di abilitazione professionale;
h) –essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
i) –essere iscritto nel Registro dei mestieri o sistemi ambulanti (art. 121 T.U.L.P.S.);
j) –non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e Decreto Legislativo 8.8.1994, n. 490;
k) –eventuale iscrizione all'U.L.P.M.O.;
l) –non essere affetto da malattie, o handicaps fisici che possono pregiudicare l'esercizio del servizio;
m) –non essere titolare di altra licenza per il servizio pubblico da piazza e/o da rimessa;
n) –di gestire il servizio in forma singola/associata.

Alla domanda devono essere allegate apposite autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà relative ai requisiti seguenti:

1) patente di guida;
2) abilitazione professionale;
3) residenza storica;
4) casellario giudiziale;
5) situazione anagrafica di famiglia di colui che intende svolgere il servizio;
6) titolo di studio;
7) dichiarazione dei redditi del richiedente e dell'intero nucleo familiare riferita all'anno precedente;

o) dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali altri titoli e documenti che possono essere valutati per la formazione della graduatoria sulla scorta dei criteri di cui al successivo art. 7 e dare diritto a precedenza in caso di parità di punteggio.

Art. 7
Esame delle domande e graduatoria

La Commissione comunale, esaminate le istanze pervenute nei termini formerà una graduatoria di merito, applicando i seguenti criteri:

1) attribuzione di 5 punti ai concorrenti che hanno conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare non superiore a lire 10 milioni;

2) attribuzione di punti 3 ai concorrenti che hanno conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare non superiore a lire 16 milioni;
3) attribuzione di punti 2 ai concorrenti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare superiore a lire 16 milioni;
4) attribuzione di punti 3 ai concorrenti che dimostrino l'iscrizione all'U.L.P.M.O., al momento della pubblicazione del bando;
5) attribuzione di punti 2 ai concorrenti che appartengono alle categorie protette di cui alla legge 68/99 e che dimostrino l'iscrizione negli appositi elenchi, a condizione che l'eventuale invalidità sia compatibile con il servizio da svolgere;
6) attribuzione di punti 0,2 per ogni mese (o frazione superiore a giorni 15) sino ad un massimo di punti 10, per periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi di pubblico trasporto. Tale attività dovrà essere idoneamente certificata;
7) attribuzione di punti 2 per ogni figlio minorenne effettivamente a carico;
8) attribuzione di punti 6 per il possesso di laurea;
9) attribuzione di punti 4 per il possesso di diploma di maturità;
10) attribuzione di punti 3 per il possesso di diploma di scuola media;

I punteggi dei titoli non vanno sommati e sarà valutato il titolo più alto.

11) attribuzione di punti 5 per il possesso di diploma linguistico;
12) attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di residenza nel Comune di Pimonte fino ad un massimo attribuibile di punti 8.

Nel caso di parità punteggio tra due o più concorrenti, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età.

Art. 8
Documentazione da produrre dall'assegnatario

Successivamente alla data di esecutività dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, il Funzionario responsabile né darà partecipazione ai prescelti assegnatari i quali, entro 60 giorni dalla notifica, pena la decadenza, dovranno produrre la seguente documentazione, ovvero apposita autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di nascita;

c) certificato di residenza;
d) certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) certificato rilasciato dalla competente Sezione del Tribunale Civile dal quale risulti che l'assegnatario non abbia in corso procedure di fallimento, né sia stato soggetto a procedure fallimentari nell'ultimo quinquennio (per titolari o soci di imprese già in esercizio alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 4);
f) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
g) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente dal quale risulti che l'assegnatario non sia affetto da malattie o handicap che impediscano l'esercizio del servizio di noleggio;
h) copia autenticata della carta di circolazione e del certificato di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo che si intende adibire al servizio da noleggio;
i) dichiarazione di non essere titolare di altra licenza per il servizio da piazza e/o da rimessa, e si intende gestire il servizio in forma singola/associata;
j) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti;
k) certificazione relativa al casellario giudiziale per l'assenza delle condizioni di cui alla legge di cui alla Legge 31/05/65, n. 575 e s.m.i. (la certificazione di cui al Decreto Legislativo 08/08/94, n. 490, sarà acquisita d'ufficio).
l) relazione a firma di tecnico abilitato corredata da planimetria relativa alla disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ovvero è a disposizione dell'utenza;

E' in facoltà del funzionario responsabile, per motivate e giustificate ragioni, concedere una proroga di cui al comma 1° nel limite massimo di giorni sessanta.

Art. 9
Inizio del servizio

Il Funzionario responsabile, alla scadenza del termine fissato come all'articolo precedente, accertata la regolarità della documentazione presentata da parte dell'assegnatario di cui all'art. 8, rilascia la licenza Comunale per lo svolgimento del servizio pubblico da piazza.

Tale licenza è numerata, e costituita da un libretto riportante le complete generalità del concessionario, le caratteristiche dell'autovettura adibita al servizio da piazza, le notizie riguardanti gli atti comunali di autorizzazione, gli spazi da utilizzare

Art. 13
Ritiro della licenza

Le licenze comunali di esercizio possono essere ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale, quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli adibiti al servizio da piazza, essa avverrà secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento adottato dal Consiglio Comunale.

La licenza comunale, inoltre, sarà ritirata in caso di accertata violazione dell'art. 85 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Art. 14
Sospensione della licenza

Il Responsabile dell'area su relazione del responsabile del Servizio può sospendere la licenza Comunale d'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da inosservanza delle norme del presente regolamento e negligenza del servizio.

Art. 15
Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere revocata con provvedimento adottato dal Responsabile dell'area su relazione del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b) quando l'attività viene esercitata da altre persone non autorizzate e/o non in possesso dei requisiti prescritti;
c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti autorizzati abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e/o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudica il regolare svolgimento del servizio;
h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

Art. 16
Decadenza della licenza

La licenza Comunale d'esercizio viene dichiarata decaduta nei seguenti casi:
a) –per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnatario della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 10;
b) –per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
c) –per interruzione del servizio per un periodo superiore a giorni 15, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata necessità;
d) –per fallimento del titolare della licenza;
e) –per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che l'interessato abbia presentato apposita richiesta ed ottenuta la relativa autorizzazione da parte del Responsabile dell'area;
f) –per morte del concessionario, salvo quanto disposto dal precedente art. 11;
g) –quando il titolare della licenza abbia raggiunto il sassantacinquesimo anno d'età (art. 115 Dlgs 285/1992).

Art. 17
Equipaggiamento e tassametro

Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza destinati a fare corse su richiesta, per qualsiasi destinazione, debbono essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura dal quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

Esso va collocato in un posto ben visibile in modo che sia agevole la lettura da parte dell'utente anche nelle ore notturne e regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 19.

Gli autoveicoli debbono essere muniti, inoltre, del numero d'ordine corrispondente a quello riportato sulla licenza d'esercizio, della targhetta con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA", del contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" installato sul tetto dell'autoveicolo.

Art. 18
Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza preventivo provvedimento di autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

Il titolare della licenza d'esercizio che intende sostituire l'autovettura adibita al servizio da piazza deve inoltrare apposita istanza al Sindaco, dalla quale si rilevano il tipo, le caratteristiche di cui all'art. 2 e dimostrarne la piena proprietà.

Art. 19
Tariffe

Con deliberazione del Consiglio Comunale sono stabilite le tariffe e le condizioni di trasporto che debbono essere applicate nel servizio di cui al presente Regolamento, graduate eventualmente anche in relazione al numero delle persone e dei bagagli trasportati.

Le tariffe sono a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extra urbano.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico nell'interno dell'abitacolo delle autovetture in modo visibile.

Art. 20
Tassametro guasto

In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
Di quanto sopra lo stesso conducente deve dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è noleggiato il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

Art. 21
Stazionamenti

Gli stazionamenti ed il numero degli autoveicoli per ogni stazionamento sono fissati con ordinanza del Sindaco.

In circostanze eccezionali può essere limitato il numero degli autoveicoli sostanti e può anche essere vietati del tutto lo stazionamento.

In occasione di feste, concorsi, gare, etc., con apposito provvedimento, possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento e può anche essere disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 22
Turni di servizio

I turni e gli orari di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati dalla Polizia Municipale, in concerto con l'assessorato preposto.

L'orario di servizio deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato.

Art. 23
Fuori turno

Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:

a) –è scaduto il termine del turno di servizio;
b) –avvengono guasti all'autoveicolo, il tassametro non funziona o funzioni irregolarmente;
c) vengono ritirate, durante il servizio, le licenze comunali di esercizio.

Gli autoveicoli fuori turno devono ritornare in rimessa immediatamente, ponendo il segnale d'uso "FUORI SERVIZIO".

Quando l'autoveicolo è fuori turno non può fare nessuna corsa da chiunque, esclusi i casi richiesti dagli incaricati della sorveglianza, agenti della forza pubblica e per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade.

Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché al momento di un eventuale controllo della cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art. 24
Sospensione della corsa

Qualora la corsa debba essere sospesa, per avaria alla vettura o altri casi di forza maggiore, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la macchina, pagando solo l'importo segnato dal tassametro.

Art. 25
Disposizione dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 26
Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della licenza, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune Concedente.

Art. 27
Obbligo per i conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, vestire decentemente e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) –conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) –segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio;
c) –rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto, secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;
d) –curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
e) –durante la sosta al posteggio attenersi alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture in ciascun posteggio ed inoltre:
   1) –allinearsi dietro ad altro autoveicolo nell'ordine di arrivo;
   2) –fare avanzare le vetture verso la testa del posteggio ogni qualvolta, in seguito alla partenza di altre vetture, ciò sia necessario;
   3) –non oltrepassare altre autovetture ferme al posteggio, salvo il caso di assenza dei rispettivi autisti e richieste di corsa da parte dell'utente;
   4) non abbandonare la vettura;
   5) –rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta all'autista primo di posto;
   6) –non lavare la vettura durante la sosta al parcheggio;

7) –compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
8) –ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, consegnarlo all'ufficio di Polizia Municipale, per agevolarne la restituzione al proprietario;
9) –stipulare assicurazione R.C. con i massimali più alti consentiti e di aggiornarli sempre in tale misura.

Art. 28
Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli è fatto divieto di:

a) fare servizio trasportando passeggeri, con il tassametro non in funzione;
b) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
e) portare animali propri nell'autoveicolo;
f) compiere di propria iniziativa, un tragitto più lungo per recarsi nel luogo richiesti dal passeggero;
g) chiedere per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. 25; salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
i) fumare durante la corsa;
m) sdraiarsi nelle vetture per dormire;
n) utilizzare l'autovettura per usi diversi da quelli stabiliti dalla licenza d'esercizio sia durante il turno che fuori dallo stesso.

Art. 29
Assegnazione delle concessioni revocate o decadute

Le concessioni revocate o decadute verranno assegnate secondo le norme previste nel presente regolamento.

Art. 30
Sostituzione del titolare della concessione

Il Responsabile del Servizio può autorizzare temporaneamente la sostituzione del titolare di una concessione con un autista supplente in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

a) –per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) –per chiamata alle armi;
c) –per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) –per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) –nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I titolari di licenza da piazza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari purché in possesso dei requisiti previsti, nei casi di cui sopra, previa autorizzazione sindacale.

Art. 31
Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio pubblico di piazza è fatto divieto di:

a) fumare in autovettura;
b) –gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) –pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) –pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 32
Trasporto handicappati

Il titolare della licenza da piazza ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 33
Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 34
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.

Art. 35
Idoneità dei mezzi di servizio

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità verifiche sulla idoneità dei mezzi addetti al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Municipale.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

Art. 36
Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario della licenza di taxi o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della stessa.

Art. 37
Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento divenuta esecutiva la delibera Consiliare di approvazione, sarà depositato nella Segreteria del Comune alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all''albo pretorio comunale e negli altri luoghi consentiti, di manifesto recante l'avviso di deposito.

Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale della Campania e modificati e/o integrati secondo i criteri stabiliti dalla Regione Campania.

Art. 38
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni di legge tuttora vigenti e tutti gli altri regolamenti comunali che in qualche modo possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le precedenti disposizioni e norme regolamentari relative alla disciplina della materia.